

Legge regionale 28 novembre 1997 , n. 35 - TESTO VIGENTE dal 18/04/2001

Norme di attuazione del programma comunitario Konver.

CAPO II

VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEI SITI MILITARI DISMESSI

Art. 7

1. La Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici è autorizzata a dare attuazione alla Misura 4: << Regione Friuli-Venezia Giulia - Azione 2 - Valorizzazione delle strutture e dei siti militari dismessi >> secondo le disposizioni del presente Capo.

2. In attuazione della Misura di cui al comma 1, possono essere concessi agli enti locali, il cui territorio sia ricompreso nelle aree individuate dalla Commissione europea nella comunicazione agli Stati membri n. 94/C 402/02 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 402 del 31 dicembre 1994 come ammissibili all'iniziativa comunitaria KONVER, finanziamenti, fino al massimo del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la realizzazione di opere e interventi finalizzati alla riqualificazione di siti e strutture dismessi dall'uso militare ed alla loro valorizzazione in chiave di sviluppo di attività economiche e di opportunità di reddito alternative. Possono essere riconosciute a finanziamento le spese eventualmente sostenute per l'acquisizione delle aree, dei manufatti e degli edifici, nel limite massimo del 50 per cento del costo totale del progetto, purché effettuate dopo il 16 marzo 1995.

(1)

3. I finanziamenti sono concessi per progetti di recupero e riconversione di edifici, dei manufatti e delle aree e la loro destinazione a vantaggio delle PMI o per finalità turistiche/ricreative e per interventi collaterali di infrastrutturazione, riassetto del paesaggio, piccoli interventi di abbellimento delle aree edificate, interventi di urbanizzazione primaria tesi a riqualificare il tessuto urbano e ambientale che non devono, però, rappresentare l'elemento preponderante del progetto, ed opere di urbanizzazione secondaria.

Note:

1 Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 15, L. R. 13/2000

Art. 8

1. Alla concessione dei contributi si provvede secondo le norme e le procedure della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, fatta salva la possibilità di fissare agli enti beneficiari termini ed obbligazioni specifiche, anche in deroga a quelli stabiliti dalla predetta legge, per garantire l'osservanza dei tempi di realizzazione e degli adempimenti contabili e di verifica stabiliti dalla Commissione europea.

Art. 9

1. I finanziamenti previsti dal presente Capo non sono cumulabili con altre provvidenze regionali, statali o comunitarie e concesse per le stesse finalità.

Art. 10

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente, individua gli enti locali risultanti già proprietari degli immobili oggetto dell'intervento che saranno invitati a presentare le domande di finanziamento, fissa i termini per la presentazione delle stesse ed emana i criteri di priorità per l'ammissibilità e per la selezione delle domande medesime.